

Costituzione di Elavia

Principi Fondamentali

Elavia è la nazione nata dalla libera alleanza della Serenissima Repubblica Elaviana, del Regno del Grifone, del Principato del Calenedel, delle Libere Baronie di Treon e delle Libere Baronie di Aravon, Verkel e Verbanium, i cui territori e istituzioni rinunciano volontariamente alla propria esistenza come stati separati e indipendenti, per costituirsi in un'unica realtà nazionale.

La Costituzione di Elavia rappresenta la più alta forma di diritto da cui possa derivare ogni autorità sul suo territorio. Gli individui a cui sono delegati poteri politici, amministrativi, legislativi, militari e giudiziari agiscono in quanto rappresentanti di Elavia.

Qualunque altro titolo o funzione proveniente da istituzioni differenti – quali ecclesie, accademie, leghe mercantili, dinastie nobiliari o stati esteri – non conferisce alcuna autorità civile, politica, militare o giudiziaria sul territorio di Elavia, a meno che non sia formalmente avallato dai suoi organi ufficiali o specificamente riconosciuto dalla Costituzione stessa.

Elavia riconosce il Culto dei Nove come culto di riferimento dello Stato, poiché Nove ne sono i protettori. È pertanto costituzionalmente garantita la libertà di culto dei Nove in tutti i territori elaviani, nonché il rispetto di ogni espressione religiosa che non risulti in contrasto con il Culto dei Nove o che non ne osteggi apertamente autorità e legittimità.

Elavia tutela i diritti sociali, civili e politici di tutte le razze, popoli ed etnie che desiderino concorrere, nell'unità e nella fratellanza, alla costruzione di una realtà più grande di qualunque altra esperienza governativa.

Allo stesso tempo, ogni territorio conserva il diritto di valorizzare e tutelare le proprie identità e tradizioni culturali, in armonia con la presente Costituzione.

Elavia riconosce che nessun libero cittadino sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né lo Stato userà la forza nei suoi confronti o demanderà di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale in forza alla legge dello Stato.

Nessuna legge, norma o consuetudine in vigore nei territori di Elavia può prevalere o essere applicata in contrasto con la presente Costituzione. In caso di dubbio interpretativo, la Corte Suprema è l'unico organo legittimato a dirimere la questione, in nome dell'unità dello Stato.

La capitale di Elavia è Mor, sede di tutte le principali assemblee, del Concilio dei Pari e della Corte Suprema.

Assetto dello Stato

Alte Istituzioni Elaviane

Elavia ripartisce i poteri di governo dello Stato tra tre Alte Istituzioni:

- *Il Concilio dei Pari, presieduto dal Cancelliere del Concilio*
- *Il Senato Elaviano, presieduto dal Presidente del Senato*
- *Il Consiglio Elaviano, presieduto dal Reggente del Consiglio*

Concilio dei Pari o Minor Consiglio

Il Concilio dei Pari o Minor Consiglio rappresenta il vertice del governo di Elavia, l'organo supremo che coordina le politiche generali dello Stato, garantendo che ogni decisione rispetti i principi costituzionali e ha il compito di custodire l'integrità della nazione.

Siedono nel Concilio dei Pari:

il Presidente del Senato;

il Cancelliere del Concilio dei Pari;

il Reggente del Consiglio Elaviano;

lo Ierofante Elaviano;

il Magister del Concilio Sapienziale Elaviano;

il Reggente del Consiglio Aureo.

I Prefetti

Al Concilio dei Pari spettano le decisioni di maggiore urgenza o delicatezza.

Ha il potere di indirizzare la politica estera o i piani di difesa, in coordinamento con i Duchi e le forze armate e ha il potere di ratificare o respingere trattati con Stati Esteri.

Può dichiarare o revocare lo Stato di Guerra o lo Stato di Assedio di propria iniziativa o ratificando una richiesta del Consiglio Elaviano o del Senato.

Ha la facoltà di conferire i titoli di Governatore o Barone, e Prefetto o Duca in base alle procedure descritte nella Costituzione di Elavia.

Ha il potere di revocare i titoli di Governatore e Prefetto con un voto a maggioranza semplice in casi di conclamata inadeguatezza al ruolo quali corruzione, inadempienza, abuso di potere, coinvolgimento in crimini gravi o qualsiasi condotta metta a rischio la tenuta dello Stato.

Il potere di decretare o abrogare, totalmente o parzialmente, il Segreto di Stato spetta al Concilio dei Pari, il quale può, con un voto a Maggioranza Qualificata, stabilire che determinate informazioni siano soggette a riservatezza. Le decisioni in merito possono essere soggette a abrogazione o ratifica da parte del Consiglio Elaviano su istanza del Reggente dello stesso e se riguardano materie di competenza delle istituzioni rappresentate nel Consiglio.

Il Concilio dei Pari può ratificare o abrogare il Segreto di Stato decretato dal Consiglio Elaviano con un voto a Maggioranza Qualificata.

Può inoltrare al Senato la richiesta di ripetere una votazione di modifica alla Carta Costituzionale. In tal caso solo il risultato della seconda votazione verrà ritenuto valido. L'istanza di ripetizione deve essere ratificata con votazione a maggioranza semplice.

Il Concilio dei Pari esercita il potere di iniziativa legislativa. Le proposte di legge elaborate in questa sede vengono poi sottoposte al Senato per la successiva approvazione o modifica, contribuendo così alla formazione delle norme fondamentali dello Stato.

In situazioni di particolare gravità, il Concilio dei Pari può decidere di avviare indagini o adottare misure straordinarie nei confronti di qualsiasi altra carica pubblica, al fine di proteggere l'integrità di Elavia e tutelare la supremazia della Costituzione.

La sua funzione non è soltanto quella di dirigere e coordinare, ma anche di vigilare, ascoltare e, quando necessario, correggere eventuali squilibri, proteggendo l'unità dello Stato e della Costituzione.

Cancelliere del Concilio dei Pari

Il Cancelliere del Concilio dei Pari presiede i lavori dell'assemblea e ha funzione di alta rappresentanza politica e diplomatica di Elavia. Il suo voto, sia in seduta ristretta che in seduta comune, vale quanto quello di qualunque altro membro ma è dirimente in caso di voto in parità. Al termine di una qualsiasi votazione del Concilio dei Pari in seduta comune, può richiedere che essa venga ripetuta una volta. In tal caso solo il risultato della seconda votazione verrà ritenuto valido. Il mandato del Cancelliere dura cinque anni, e viene eletto o confermato dal Concilio dei Pari in seduta comune.

Senato Elaviano

Il Senato Elaviano è l'istituzione legislativa dello Stato Elaviano e si occupa, inoltre, di coordinare i governi locali tra di loro e con le cariche di comando delle forze armate. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i Governatori (Baroni) dei territori non insigniti del titolo di Prefetto (Duca) e dai Generali e Ammiragli delle Forze Armate.

Il Senato ha il potere di proporre, modificare, ratificare, abrogare leggi valide su tutto il territorio dello Stato, sia di propria iniziativa che su richiesta del Concilio dei Pari.

Può richiedere al Concilio dei Pari di ratificare o revocare lo Stato di Guerra o lo Stato di Assedio formulate e approvate a seguito di una votazione a maggioranza semplice.

Può proporre ed approvare modifiche alla Carta Costituzionale.

Nell'ambito dei governi locali il Senato gestisce questioni di indirizzo generale, di pianificazione territoriale o di uniformità delle leggi locali alle leggi dello Stato, con la facoltà di revocare leggi emanate dai baroni o richiedere che determinate azioni vengano intraprese da tutti o alcuni dei Governatori, ratificando queste decisioni con una votazione a maggioranza semplice.

Nelle sedute del Senato Elaviano possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i membri del Concilio dei Pari.

Le sedute del Senato Elaviano sono pubbliche a meno che il Presidente non decreti la necessità di convocare l'assemblea a porte chiuse per materie urgenti o delicate. I Senatori possono decretare l'assemblea a porte chiuse con un voto a maggioranza semplice.

Le deliberazioni assunte in seduta a porte chiuse sono valide a tutti gli effetti, ma devono essere verbalizzate in atti riservati, accessibili solo su istanza delle Alte Istituzioni.

Il Senato e il suo Presidente hanno sempre facoltà di convocare per qualsivoglia motivo qualunque Cittadino Elaviano o rappresentante di Stato Estero per una o più sedute, ma non è possibile in nessun caso conferire diritto di voto a questi.

Presidente del Senato Elaviano

Il Presidente del Senato Elaviano presiede i lavori dell'assemblea e ha funzione di Capo Supremo delle Forze Armate. Il suo voto vale quanto quello di qualunque altro membro ma è dirimente in caso di voto in parità. Al termine di una qualsiasi votazione del Senato in seduta comune, ad esclusione delle modifiche alla Carta Costituzionale, può richiedere che essa venga ripetuta una volta. In tal caso solo il risultato della seconda votazione verrà ritenuto valido.

Il mandato del Presidente del Senato Elaviano dura cinque anni, e viene eletto o confermato dal Senato in seduta comune.

Consiglio Elaviano

Il Consiglio Elaviano è l'assemblea dei saggi e sapienti, che raduna i più alti rappresentanti delle corporazioni, chiese e mercati dello Stato. Siedono nel Consiglio Elaviano i Capi Accademia del Concilio

Sapienziale Elaviano, i Consoli delle Forze Armate, le Matriarche e i Patriarchi delle Chiese dei Nove riconosciute dallo Stato e i Membri del Consiglio Aureo dell'Organizzazione Generale dei Mercati.

Ha funzione principalmente consultiva, coadiuvando il Concilio dei Pari e il Senato nelle decisioni in situazioni in cui la sapienza collettiva di questi organi è necessaria, esprimendo pareri e fornendo le informazioni necessarie a rendere in grado le altre Alte Istituzioni Elaviane di decidere al meglio per lo Stato.

Può rivolgere al Consiglio dei Pari e al Senato richieste o informative su materie di competenza delle istituzioni che rappresenta.

Il Consiglio Elaviano ha il potere di decretare o abrogare, totalmente o parzialmente, il Segreto di Stato su materie di competenza delle istituzioni che rappresenta. Questa decisione può essere ratificata tramite un voto a Maggioranza Qualificata

Nelle sedute del Consiglio Elaviano possono partecipare tutti i membri del Concilio dei Pari senza diritto di voto.

Può rivolgere istanze al Concilio dei Pari formulate e approvate a seguito di una votazione a maggioranza semplice.

Può richiedere al Concilio dei Pari di ratificare o revocare lo Stato di Guerra o lo Stato di Assedio. Queste richieste devono essere formulate e approvate prima della comunicazione al Concilio dei Pari con una votazione a maggioranza semplice.

Reggente del Consiglio Elaviano

Il Reggente del Consiglio Elaviano presiede i lavori dell'assemblea e ha funzione di Custode degli Annali e delle Cronache dello Stato. Il suo voto in assemblea vale quanto quello di qualunque altro membro ma è dirimente in caso di voto in parità. Al termine di una votazione del Consiglio su qualsiasi materia può richiedere che essa venga ripetuta una volta. In tal caso solo il risultato della seconda votazione verrà ritenuto valido.

Il mandato del Reggente del Consiglio Elaviano dura cinque anni, e viene eletto o confermato dal Consiglio Elaviano in seduta comune.

Amministrazione Territoriale

Dal punto di vista amministrativo, il territorio di Elavia si suddivide in Baronie, raggruppate a loro volta in Ducati. Questa struttura assicura il rispetto e la tutela delle specificità locali, in equilibrio con le istituzioni centrali elaviane.

La carica amministrativa che amministra le Baronie è definita Governatore o Barone, investito di potere esecutivo, legislativo e giudiziario locale, nel rispetto delle leggi di Elavia.

La carica amministrativa che presiede i Ducati è definita Prefetto o Duca, che coordina i Governatori delle Baronie del proprio Ducato e agisce da rappresentante del potere centrale sul territorio.

Queste cariche sono conferite dal Concilio dei Pari: le candidature vengono presentate al Concilio, il quale ne verifica la regolarità; successivamente, il Concilio dei Pari procede all'elezione a maggioranza semplice.

Le candidature possono essere avanzate al Concilio dei Pari dal Consiglio Ducale.

Il Consiglio Ducale è composto dal Prefetto (o, in sua assenza, da chi ne sovrintende le funzioni), dai Governatori in carica (o, in mancanza di questi, dai rappresentanti delle amministrazioni locali). Tale Consiglio individua i possibili candidati secondo modalità e procedure che riflettono la cultura e le tradizioni locali.

Nessuna carica governativa è mai ereditaria.

Giustizia

Elavia riconosce tre tipologie di Crimini, ciascuno gestito da tribunali di differente livello a seconda della gravità e dell'impatto sulle istituzioni e sulla comunità. L'Appendice II include un elenco non esaustivo della Classificazione dei Crimini.

Crimini Comuni

Rientrano in questa categoria i reati di lieve entità, con impatto locale e conseguenze contenute. Sono giudicati dai Tribunali Baronali, presieduti dal Governatore (o Barone), che può delegare giudici o magistrati.

Le pene si basano sul principio di proporzionalità e privilegiano il risarcimento del danno e la tutela dell'ordine.

Le leggi dello Stato prevalgono sempre sulle norme locali.

Crimini Gravi

Comprendono reati con danno rilevante alla collettività o alle istituzioni locali.

Sono giudicati dai Tribunali Ducali, presieduti dal Prefetto (o Duca), con possibilità di nomina di giudici specializzati.

Le leggi dello Stato prevalgono in caso di conflitto, ma si affiancano alle normative ducali per garantire coerenza e rispetto delle tradizioni.

La corruzione è considerata Crimine Grave quando coinvolge funzionari baronali o ducali. Le pene si basano sul principio di proporzionalità e privilegiano lunghi periodi di carcerazione con annesso lavoro a vantaggio dello stato, risarcimento del danno tramite sequestro e congelamento dei beni, rimozione e sospensione dei titoli e ruoli conferiti dallo Stato e dalle sue Istituzioni ed esilio temporaneo o permanente dai territori di Elavia.

La pena dell'esilio viene privilegiata in caso di cittadini non Elaviani. I crimini gravi possono prevedere anche la condanna alla pena capitale.

Crimini Massimi

Sono i reati che minano la stabilità, la sacralità o le istituzioni centrali dello Stato.

Sono giudicati dalla Corte Suprema di Elavia, il cui verdetto è definitivo e insindacabile.

Comprendono atti contro lo Stato, la fede, la popolazione, i vertici istituzionali e l'equilibrio mistico della creazione.

Non ci sono limiti alle pene comminabili per Crimine Massimo, la priorità dei giudizi in tal senso è mettere al sicuro lo stato da minacce interne ed esterne.

Anche in questo caso la pena dell'esilio viene privilegiata in caso di cittadini non Elaviani.

Struttura dei Tribunali e competenze

I Tribunali Baronali e i Tribunali Ducali rispondono alle rispettive autorità territoriali: nel primo caso al Governatore, nel secondo al Prefetto. Le pene e le modalità di esecuzione sono stabilite dalle Leggi dello Stato e dalle consuetudini locali, purché in armonia con i principi della Costituzione.

La Corte Suprema di Elavia è l'organo giudiziario più alto dello Stato e interviene: Nei processi relativi ai Crimini Massimi.

Nei contenziosi fra tribunali minori (baronali o ducali).

In procedura di revisione, qualora una delle Alte Istituzioni (il Concilio dei Pari, il Senato o il Consiglio Elaviano) presenti formale istanza di rivedere la sentenza emessa da un tribunale di grado inferiore in un caso ritenuto di rilevanza nazionale. La Revisione non può mai essere richiesta per un processo per un Crimine Massimo.

La Corte Suprema è composta da nove giudici: quattro nominati dall'Ecclesia di Raleos di Elavia e cinque dal Concilio dei Pari.

Al suo interno, la Corte Suprema elegge il Primo Giudice con un voto a maggioranza assoluta dei componenti. Questi svolge funzioni di rappresentanza presso le Alte Istituzioni, ma non detiene prerogative speciali nelle decisioni processuali.

Procedure Legislative e di Elezione delle Cariche dello Stato

Votazioni a maggioranza

Maggioranza Semplice

Si definisce *Maggioranza Semplice* quando durante una votazione il numero dei voti a favore supera la metà del totale dei voti validamente espressi.

Maggioranza Qualificata

Si definisce *Maggioranza Qualificata* quando durante una votazione il numero dei voti a favore supera i due terzi del totale dei voti validamente espressi.

Maggioranza Assoluta

Si definisce *Maggioranza Assoluta* quando durante una votazione il numero dei voti a favore supera la metà del totale degli aventi diritto al voto.

Elezione delle Alte Cariche dello Stato

Le votazioni del Presidente del Senato, del Cancelliere del Concilio dei Pari e del Reggente del Consiglio Elaviano vengono eletti dalle rispettive assemblee con votazioni a *Maggioranza Qualificata*.

Lo Ierofante Elaviano, il Magister del Concilio Sapienziale Elaviano, il Reggente del Consiglio Aureo e il Capo delle Forze Armate vengono eletti dalle rispettive istituzioni con metodi decisi dalle stesse, nel rispetto delle specificità di ognuna di esse.

La durata di ognuna di queste cariche è di cinque anni e non ci sono limiti al numero di mandati che possono essere ricoperti.

Mozioni di Sfiducia

In qualsiasi momento un'Assemblea può sfiduciare uno dei suoi membri, di fatto rimuovendo lo stesso dai suoi incarichi, approvando la mozione attraverso una votazione a *Maggioranza Qualificata*.

Può fare lo stesso con la figura che presiede la stessa Assemblea o Istituzione con una votazione a *Maggioranza Assoluta*.

Iter legislativo

Il potere di iniziativa legislativa è conferita al Concilio dei Pari.

Ciò significa che il Concilio dei Pari in seduta comune può trasmettere al Senato Elaviano una legge o una proposta di legge perché venga ratificata, modificata o respinta.

Perché sia possibile inviare queste iniziative al Senato serve approvazione della mozione con votazione a Maggioranza Semplice.

Il pieno potere legislativo è conferito al Senato Elaviano.

Al Senato è data facoltà modificare, abrogare e ratificare leggi che valgono per tutto il territorio dello Stato.

La proposta delle Leggi internamente al Senato può avvenire su libera iniziativa di qualsiasi membro dell'Assemblea avente pieno diritto di voto.

Ogni modifica, abrogazione e ratificazione deve avvenire con votazione a Maggioranza Semplice.

La promulgazione di una nuova legge si compone di tre distinti momenti, proposta, discussione, votazione. Durante la proposta viene sottoposta la bozza della Legge al Senato, il quale vota se approvare senza modifiche con votazione a Maggioranza Assoluta. Se non venisse approvata si passa alla discussione.

Durante la discussione la legge può essere emendata e i suoi punti modificati anche in maniera sostanziale sino a che non si giunge a un diffuso consenso o fino a quando il Presidente del Senato Elaviano o suo delegato non dichiara la fine dei lavori per passare al voto.

Durante la votazione viene sospesa ogni attività di modifica e si procede al voto della stessa. L'approvazione deve avvenire con votazione a Maggioranza Semplice entro i termini temporali stabiliti dal Presidente del Senato o suo delegato.

Se approvata la Legge entra in vigore con effetto immediato e diffusa alla popolazione dello Stato tramite bandi e affissioni nelle sedi Baronali, Ducali e Statali.

Nessuna legge può essere applicata retroattivamente in nessun caso.

Modifiche Costituzionali

L'iter legislativo che permette la modifica della Carta Costituzionale richiede che tale modifica sia approvata con una votazione a maggioranza dei quattro quinti del Senato. Una volta ottenuta questa maggioranza la modifica dovrà essere trasmessa al Concilio dei Pari per ratifica della stessa, con una votazione a Maggioranza Assoluta.

Se non venisse ratificata in questo modo in prima votazione dovrà essere inviata nuovamente al Senato per una nuova discussione o votazione.

Se la mozione di modifica della Costituzione venisse approvata senza che sia stata concretamente alterata, questa si considera ratificata e verrà inviata al Concilio dei Pari esclusivamente per la firma e promulgazione della stessa.

Segreto di Stato

Il potere di decretare o abrogare, in toto o in parte, il Segreto di Stato è affidato al Concilio dei Pari, per questioni generali e di interesse statale, e al Consiglio Elaviano, per materie di competenza della

Istituzioni in esso rappresentate

Queste Assemblée possono stabilire, mediante votazione a maggioranza qualificata che determinate informazioni siano soggette a riservatezza.

Il Consiglio Elaviano, su istanza formale del Reggente del Consiglio Elaviano, può esaminare e, se ritenuto necessario, richiedere la revisione o l'abrogazione di un provvedimento sul Segreto di Stato emanato dal Concilio dei Pari, utilizzando una votazione a maggioranza qualificata (due terzi dei suoi membri).

Analogamente, il Concilio dei Pari può intervenire per rivedere, ratificare o abrogare un provvedimento sul Segreto di Stato decretato dal Consiglio Elaviano, sempre mediante votazione a maggioranza qualificata (due terzi dei membri presenti).

In entrambi i casi, il provvedimento di revisione dovrà essere debitamente motivato e documentato, e ogni decisione verrà registrata nei verbali ufficiali.

Ogni decisione relativa al Segreto di Stato deve essere accompagnata da una chiara motivazione e documentata in modo trasparente. Le ragioni che giustificano il decreto o l'abrogazione devono essere registrate nei verbali ufficiali.

Pur conferendo la facoltà di diffondere le informazioni soggette a Segreto di Stato a chi il Concilio dei Pari o il Consiglio Elaviano ritengano necessario, tali poteri non possono essere impiegati per occultare decisioni impopolari, errori o abusi. La diffusione delle informazioni dovrà avvenire nel pieno rispetto dei controlli e dei meccanismi di revisione previsti al presente articolo.

Stato di Guerra e di Assedio

Si definisce Stato di Guerra quando Elavia riconosce di trovarsi in conflitto armato aperto contro entità esterne o interne che minacciano l'integrità, la sovranità o la sicurezza della Nazione. La dichiarazione dello Stato di Guerra comporta l'attivazione straordinaria degli apparati militari e civili a sostegno dello sforzo bellico, l'estensione dei poteri esecutivi del Concilio dei Pari che, con voto a maggioranza qualificata, può deliberare **leggi straordinarie** valide fino alla revoca dello Stato di Guerra. Queste Leggi possono prevedere la temporanea sospensione o modifica di determinate prerogative ordinarie degli apparati statali, dei Governatori e Alti Governatori o delle Alte Istituzioni Elaviane, la sospensione di libertà individuali e la modifica della procedura di giustizia ordinaria.

Queste Leggi Speciali non sono soggette alla ratifica del Senato, che però ha facoltà di approvare una mozione di richiesta di modifica o abrogazione da inviare presso il Concilio dei Pari, attraverso una votazione a maggioranza semplice.

Si definisce Stato d'Assedio la misura eccezionale proclamata in una specifica provincia, città o distretto, in conseguenza di grave pericolo per l'ordine pubblico, insurrezioni, invasioni o minacce militari dirette. Lo Stato d'Assedio ha durata massima di sei mesi e può essere prorogato, sempre a maggioranza

qualificata, dal Concilio dei Pari previa consultazione del Governatore locale e comunicazione al Senato. Durante lo Stato d'Assedio, le autorità militari locali e nazionali, sotto la guida di un ufficiale indicato dal Concilio dei Pari, subentrano temporaneamente a quelle civili per garantire la sicurezza e la stabilità del territorio, nel rispetto delle norme costituzionali. Lo Stato d'Assedio è limitato nel tempo e nello spazio, e può essere prorogato solo con deliberazione del Concilio dei Pari. Il mantenimento o il ripristino dei diritti fondamentali dei cittadini resta prerogativa inviolabile salvo i casi strettamente necessari e debitamente motivati.

Appendice I - Articoli relativi alla fondazione

I seguenti articoli sono applicati alla fondazione dello Stato Elaviano e vengono aggiunti alla Carta Costituzionale come memoria storica del trattato di unione tra gli stati della Serenissima Repubblica Elaviana, del Regno del Grifone, del Principato del Calenedel, delle Libere Baronie di Treon e delle Libere Baronie di Aravon, Verkel e Verbanium.

All'atto della fondazione vengono scelte le seguenti alte cariche di rappresentanza della nazione:

Repubblica Elaviana: Cancelliere del Concilio dei Pari.

Regno del Grifone: Presidente del Senato

Principato del Calenedel: Reggente del Consiglio Elaviano.

Per la sola prima elezione ciascuna delle nazioni ha facoltà di scegliere a chi affidare il titolo in totale autonomia e secondo le modalità che preferisce all'atto della sottoscrizione della Costituzione di Elavia.

Al momento della creazione di Elavia, le cariche preesistenti di Duchi e Baroni (o di chi svolga funzioni equivalenti) vengono riconosciute e mantenute dagli attuali rappresentanti. Qualora esistano cariche preesistenti non corrispondenti ai nuovi ordinamenti elaviani, esse saranno sottoposte all'attenzione del Concilio dei Pari per valutazione e possibile integrazione.

Elavia eredita e garantisce i rapporti diplomatici e militari e i contratti di natura commerciale in essere fra le nazioni fondatrici nel momento della firma della Costituzione Elaviana. Tali contratti rimarranno in vigore fino al momento in cui le assemblee elaviane si pronunceranno in merito.

Appendice II - Crimini e Classificazione

La seguente classificazione ha valore esemplificativo ed è soggetta ad aggiornamenti tramite deliberazione delle Alte Istituzioni.

Crimini Comuni

Si definiscono crimini comuni i reati di limitata entità o impatto locale, di norma non violenti o con conseguenze lievi.

Furto - Sottrazione di beni mobili altrui senza violenza.

Ricettazione - Detenzione o commercio consapevole di beni provenienti da furto.

Falsificazione - Contraffazione di documenti, sigilli, monete o marchi.

Danneggiamento o distruzione di beni privati - Atti volontari che compromettono proprietà di singoli cittadini.

Aggressione - Attacco fisico o minaccia armata o non armata.

Rapina - Furto compiuto con uso o minaccia di violenza, se senza armi o danni gravi.

Truffa e Raggio - Ottenimento di beni o vantaggi attraverso l'inganno.

Disturbo dell'ordine pubblico - Atti che turbano la quiete o il buon funzionamento di spazi pubblici.

Ingiuria - Offesa verbale a danno di cittadini, se non aggravata da minacce o violenza.

Omicidio - Soppressione della vita altrui con dolo o grave negligenza.

Crimini Gravi

Si definiscono Crimini Gravi i reati che minacciano persone, comunità o istituzioni locali con danno significativo.

Strage - Soppressione di molteplici vite altrui con dolo o grave negligenza.

Sedizione - Incitazione o partecipazione ad atti contro l'autorità locale.

Rivolta - Azione collettiva armata contro l'ordine costituito locale.

Danneggiamento o distruzione di beni dello Stato - Atti diretti a compromettere infrastrutture o risorse pubbliche.

Schiavitù - Possesso, commercio o sfruttamento di individui ridotti in condizione servile.

Corruzione di funzionari locali - Elargizione o ricezione di favori o denaro per alterare il corretto esercizio di pubbliche funzioni a livello baronale o ducale.

Eresia locale - Diffusione o pratica di culti contrario ai Culti riconosciuti dallo Stato in ambito circoscritto e non organizzato.

Inquinamento di risorse comunitarie - Avvelenamento, compromissione o uso scorretto di acqua, raccolti

o

beni

comuni.

Incendio doloso – Appiccare fuoco a strutture civili o naturali con gravi conseguenze.

Crimini Massimi

Si definiscono Crimini Massimi i reati che minano le fondamenta spirituali, istituzionali o militari di Elavia.

Alto Tradimento – Azione o alleanza contro lo Stato da parte di cittadini o funzionari.

Eresia – Negazione pubblica o sistematica della fede. Oltraggio ai Nove o ai loro simboli in contesti pubblici e con intento sacrilego.

Blasfemia – Azione o alleanza con i culti demoniaci.

Cospirazione contro lo Stato – Complotto organizzato per rovesciare le Alte Istituzioni o attentare alla stabilità nazionale.

Corruzione di Funzionario delle Alte Istituzioni – Atto di corruzione che coinvolge membri del Concilio dei Pari, Senato o Consiglio Elaviano.

Stregoneria – Uso di arti mistiche legate al Nulla.

Usurpazione di Titoli – Assunzione fraudolenta o abusiva di cariche pubbliche di grado elevato.

Profanazione di Luoghi Sacri – Violazione intenzionale di templi o reliquie dei Culti riconosciuti dallo stato.